



Deliberazione dell'Amministratore unico del 19 DICEMBRE 2019

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di somministrazione lavoro temporaneo di n. 6 operatori ecologici, per mesi due, presso la RIBERAMBIENTE s.r.l., ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016

PREMESSO:

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 322 del 22/08/2014 e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 25/9/2014 è stata deliberata la "Istituzione dell'Area di Raccolta Ottimale (ARO) coincidente con la delimitazione territoriale del Comune di Ribera;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 23/11/2016 è stato approvato il Piano di Intervento redatto sulla base delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2-ter, della L.R. 9/2010 ed in coerenza alle "Linee guida per redazione dei piani di intervento in attuazione dell'art. 5, comma 2-ter della l.r. 9/2010 e ss.m.ii. nelle more dell'adozione dei piani d'ambito" come emanate con Circolare del 19/09/2013 dall'Assessore Regionale dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e la relazione sull'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 redatti in coerenza con gli obiettivi del programma di mandato;
- che il Piano di Intervento approvato dal Consiglio Comunale n. 82 del 23/11/2016, è stato approvato dalla Regione Siciliana con D.D.G n. 206 del 23/2/2017 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22/3/2017 è stata istituita la società S.r.l. denominata "RIBERAMBIENTE" a totale partecipazione pubblica, con Socio Unico Pubblico Locale identificato nel Comune di Ribera - Ente costituente e con capitale sociale di € 70.000,00, in regime di "in house providing" per la gestione del servizio integrato dei rifiuti nel territorio del Comune di Ribera, di cui al Piano di Intervento ARO Comune di Ribera approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. n. 82 del 23/11/2016
- che la società Riberaambiente srl è stata costituita con atto del Notaio Dott. Vitale Nicolò in data 8/11/2017 rep. 106274, racc.8.695;
- che il Comune di Ribera ha approvato un proprio Regolamento comunale di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 13.07.2016;
- con delibera della Giunta municipale n. 50 del 14.12.2018 è stato approvato lo schema di contratto tra il Comune di Ribera e la società Riberaambiente srl per il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del comune di Ribera;
- che in data 14.02.2018 è stato sottoscritto il contratto di servizio di cui sopra con decorrenza 15.02.2018;
- che con Determina Sindacale n. 21 del 23/08/2019 e deliberazione dell'assemblea dei soci del 26/08/2019, il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Riberaambiente s.r.l. per la durata di anni tre con decorrenza 1° settembre 2019;
- che l'art. 16 del vigente statuto sociale prevede le competenze dell'Organo amministrativo;

CONSIDERATO:

- Che la Riberaambiente s.r.l., per quanto in premessa detto, è la società a totale partecipazione del comune di Ribera deputata alla gestione in *house* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - attività di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo degli impianti di trattamento, recupero o smaltimento - all'interno del territorio del comunale di Ribera;
- Che il Socio Unico nella seduta assembleare del 26/8/2019 ha manifestato e verbalizzato quanto segue:

“...dà all'Amministratore Unico designato l'atto di indirizzo, in continuità comunque con gli obiettivi raggiunti in termini di raccolta differenziata, di perseguire anche l'obiettivo di garantire il massimo decoro della città di Ribera, perché nonostante gli sforzi profusi attualmente la città presenta alcune criticità dal punto di vista della pulizia e degli abbandoni che producono discariche abusive in diversi punti strategici della città. Si chiede inoltre all'Amministratore Unico designato di attivare tutte le iniziative per mantenere la pulizia delle strade, delle piazze e di ogni altro luogo pubblico dai rifiuti abbandonati e/o dispersi dagli agenti atmosferici.”

- Che nell'ambito dell'effettuazione dell'ordinario servizio di raccolta, trasporto e spazzamento effettuato nel territorio comunale di Ribera si è reso necessario implementare l'attuale personale impiegato con ulteriori n.6 unità inquadrate quali operatori ecologici 2° livello, con riferimento al contratto collettivo CCNL Utilitalia/Ambiente, per un periodo di circa due mesi;
- Che gli stessi dovranno essere utilizzati nell'ambito dei servizi di igiene urbana effettuati nel territorio comunale attenendosi al calendario di raccolta in uso / e o ad eventuali variazioni che potrebbero rendersi necessarie nell'organizzazione dei servizi stessi;

RAVVISATA l'urgenza e la necessità di provvedere alla fornitura di manodopera temporanea ricorrendo ad un affidamento ad idonea Agenzia del Lavoro interinale, anche al fine di non creare interruzione dei servizi e disservizi che certamente determinerebbero l'insorgere di problematiche igienico sanitarie e pericoli per la salubrità dei luoghi e delle persone;

DATO ATTO:

- Che l'importo massimo del contratto per il periodo dell'affidamento si stima di circa € 39.900 iva esclusa;
- Che l'importo stimato per il servizio è inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. 50/2016;
- Che sussistono le tutte condizioni per l'affidamento diretto in base al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006), la cui violazione determina (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
- che la società non si è ancora dotata delle strutture e del personale per fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione e pertanto occorre acquisire i servizi minimi essenziali ad assicurare il regolare svolgimento del servizio stesso;

CONSIDERATO:

- Che a seguito di indagine di mercato è stato individuato l'operatore economico Agenzia del lavoro Openjobmetis S.p.A Via Generale Gustavo Fava, 35, 20124 Milano, C.F./P.Iva:13343690155 che ha dato la disponibilità immediata alla fornitura di somministrazione di manodopera interinale secondo le necessità della Società;
- che la suddetta agenzia del lavoro è in possesso dei requisiti di legge per effettuare la fornitura di personale a termine di che trattasi e, specificatamente:
 - risulta autorizzata a tempo indeterminato dal Ministero del Lavoro ai sensi del D.Lgs. 276/03 (protocollo n. 1111-SG del del 26/11/2004), specializzata nei servizi dedicati alle Risorse Umane.

- sistema di Gestione della Qualità di Openjobmetis S.p.A. è conforme ai requisiti della normativa ISO 9001:2015 con attestazione rilasciata dall'Istituto certificatore "Certiquality"

RICHIAMATI:

- l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, così come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, fermi restando l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
- l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012, dal comma 503 dell'articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e dall'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, ivi inclusi gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici", recante disposizioni in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro;
- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che "*1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*";

DATO ATTO che sulla base del combinato disposto delle suddette norme, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

DATO ATTO che l'affidamento di che trattasi, di importo inferiore ad €. 40.000,00, ricade nell'ambito di applicazione di cui all'art. 36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

RILEVATO che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del citato D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale stabilisce che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite la stessa determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisizione dei beni e servizi di cui trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante la modalità della trattativa diretta con un unico operatore;

RILEVATO

- Che l'ANAC, con parere/delibera n. 899/2018 del 17 ottobre 2018 si è espressa sulla corretta dinamica dell'affidamento diretto per appalti di importo inferiore a 40 mila euro ex art. 36, comma 2), lettera a) del Codice Appalti;

- Che secondo l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha ribadito, che per tali contratti è possibile ricorrere alla procedura tramite affidamento diretto anche senza alcun confronto competitivo tra due o più imprese, purché la stazione appaltante adotti una determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti (art. 32, comma 2 e art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- che le motivazioni d'urgenza e l'entità dell'importo dell'affidamento di che trattasi rendono poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse dall'affidamento diretto;

STABILITO, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:

- che il fine che si intende perseguire è quello di individuare una Agenzia del lavoro per la somministrazione di manodopera interinale da impiegare presso al Riberambiente srl per lo svolgimento dei servizi di igiene ambientale nel territorio comunale di Ribera, nella fattispecie di n.6 unità per un periodo di circa due mesi come meglio precisato nell'allegato schema di lettera di invito /proposta di offerta;
- che il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata (comma 4, art.32 del codice);
- che ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
- che il contratto avrà per oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo di operatori ecologici presso la RIBERAMBIENTE s.r.l.;
- che il sistema prescelto è quello dell'affidamento diretto, come disposto all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti

RITENUTO di provvedere all'affidamento del servizio di che trattasi a favore della società Agenzia del lavoro Openjobmetis S.p.A Via Generale Gustavo Fava, 35, 20124 Milano, C.F/P.Iva:13343690155 per l'importo di euro 39.900,00 oltre iva, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 e smi mediante affidamento diretto;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), agli atti della Società;

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

DATO ATTO

- che l'affidamento diretto è una procedura negoziata come definita alla lettera uu) dell'articolo 3 del Codice in base al quale è consentito anche di negoziare con un solo operatore le condizioni dell'appalto;
- che la trattativa diretta è una modalità di negoziazione prevista dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) cui è possibile ricorrere ai sensi del citato articolo 36, comma 2, lett. a) del Codice Appalti, per importi inferiori ai 40 mila euro, purché sia adeguatamente motivato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- che per i servizi in argomento, ai sensi dell'art.95 co.10 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. non ricorre l'obbligo di indicare costi della manodopera né oneri di sicurezza, e pertanto gli oneri derivanti da rischi per interferenze sono quantificati in zero euro;
- che nel sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici (CVP) il codice per il servizio richiesto è il seguente 79620000-6 - Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo;

ACCERTATA la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del servizio richiesto con analoghi affidamenti verificati in seguito ad indagini di mercato e precedenti affidamenti effettuati dalla Società;

CONSIDERATO altresì

- che ai sensi dell'art. 31 del codice degli appalti occorre individuare la figura del responsabile unico del procedimento per lo svolgimento delle funzioni di cui le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- che le suddette Linee guida ANAC n. 3, stabiliscono che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa

inquadri come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

- che, nella fattispecie, il RUP individuato rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;
- che l'ing Giuseppe Riggio, n.q. di Direttore Generale della società Riberambiente s.r.l. risulta idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

RITENUTO di aver provveduto in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per l'emanazione del presente provvedimento a favore dell'interesse pubblico che la Società deve soddisfare;

ACCERTATA l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012;

DELIBERA DI:

Dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1. **DETERMINARE A CONTRARRE** per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo di operatori ecologici presso la RIBERAMBIENTE s.r.l., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 e smi mediante affidamento diretto;
2. **APPROVARE** l'allegato schema di contratto che contiene le clausole contrattuali che regoleranno i rapporti intercorrenti, tra la Società Riberambiente s.r.l. e l'affidatario del servizio;
3. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:
 - che il fine che si intende perseguire è quello di individuare una Agenzia del lavoro per la somministrazione di manodopera interinale da impiegare presso al Riberambiente srl per lo svolgimento dei servizi di igiene ambientale nel territorio comunale di Ribera, nella fattispecie di n.6 unità per un periodo di circa due mesi come meglio precisato nell'allegato schema di contratto;
 - che il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata (comma 14, art.32 del codice) secondo il modello allegato;
 - che ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
 - che il contratto avrà per oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo di operatori ecologici presso la RIBERAMBIENTE s.r.l.;
 - che il sistema prescelto è quello dell'affidamento diretto, come disposto all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti;
4. **DI DARE ATTO** che l'importo massimo stimato della procedura è pari a € 39.900,00 oltre IVA;
5. **DI AFFIDARE** la fornitura di servizi di che trattasi alla Agenzia del lavoro Openjobmetis S.p.A Via Generale Gustavo Fava, 35, 20124 Milano, C.F/P.Iva:13343690155;
6. **DI STABILIRE** che l'affidatario del servizio su indicato, a pena di nullità del presente affidamento, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed in particolare dall'art. 3 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai servizi professionali affidati rilasciando in fase di stipula la relativa dichiarazione di tracciabilità;
7. **DI DEMANDARE** al Direttore generale, ing. Giuseppe Riggio, le funzioni di responsabile unico del procedimento di che trattasi ai sensi dell'art.31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 per lo svolgimento delle funzioni di cui alle linee guida dell'ANAC n.3;
8. **DI ATTESTARE** l'inesistenza di posizioni di conflitto anche potenziale del suddetto responsabile incaricato, di cui all'art.6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012

Ribera, 19 dicembre 2019

L'Amministratore unico

Francesco Tramuta

